



Sentenza n. 188 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del giudice Marcello Iacubino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37533/PC** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

XX (XX), nata in Taranto il XX ed ivi residente al v.le Magna Grecia 197 rappresentata e difesa, come da mandato in calce in atti, dagli avv.ti Giuseppe D'Ambrosio (c.f. DMBGPP46H21L049K; PEC: avv.giuseppedambrosio@pec.it; fax: 0994539790), Enrico D'Ambrosio (c.f. DMBNRC77E25L049X; fax: 0994539790 PEC: avv.enricodambrosio@pec.it) e Daniele D'Ambrosio (c.f. DMBDNL81T09L049P; fax: 0994539790 PEC: avv.danieledambrosio@pec.it) e presso lo studio di questi in Taranto alla via duca di Genova n. 76 elettivamente domiciliata;

contro

- **I.N.P.S.**, sedente in 00144 - Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito, contumace.

Oggetto: riscatto anni di studio universitari.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Visto il D. Lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile (“c.g.c.”).

Uditi, nella pubblica udienza del 19 settembre 2024, con l’assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, l’Avv. Enrico D’Ambrosio per la parte ricorrente (non costituito e nessuno comparso per l’INPS), come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agisce nei confronti dell’INPS (gestione ex Inpdap), chiedendo a questa Corte:

La signora XX, già docente dipendente del M.I.U.R. avente quale ultima sede di servizio il Liceo Artistico “F. Cesi – Sisto V” di Roma, è stata collocata in quiescenza dal giorno XX (pensione anticipata quota 100), al termine dell’anno scolastico XX.

Per potere fruire di tale opportunità, significa di avere, il XX, prodotto istanza per il riscatto di periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza (anni di laurea), ottenendone risposta con il provvedimento INPS del 21.09.2020 della sede INPS di Roma Montesacro, successivamente al collocamento in quiescenza e oltre il tempo massimo per la definizione del relativo procedimento amministrativo ai sensi del regolamento INPS.

In tale provvedimento, sulla base di un riconoscimento di anni XX, mesi XX e giorni 00 ai fini sia del diritto che della misura del trattamento in quiescenza, si stabiliva in euro XX l’onere del riscatto, estinguibile con n. XX rate da euro XX mensili; importo risultato sulla base di una retribuzione alla data della domanda di euro XX.

Tuttavia, il XX, da un estratto conto previdenziale è stato possibile verificare che la

retribuzione annuale ai fini pensionistici della sig.ra XX fosse di euro XX, notevolmente più basso di quello assunto a base di calcolo per determinare l'ammontare del riscatto.

A seguito di varie diffide, la predetta adiva il XX il Giudice del Lavoro di Taranto che, con sentenza n. 2861/2023 del 30.11.2023, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, affermando per il caso di specie la giurisdizione della Corte dei conti.

In conclusione, agendo in riassunzione la ricorrente chiede a questa Corte, *“preso atto dell'avvenuto riconoscimento del diritto della signora XX al riscatto, richiesto il XX, dei periodi universitari utili ai fini del trattamento di quiescenza, voglia:*

a) riconoscere il diritto della stessa XX, stante la discrasia tra il provvedimento INPS n. XX e quello XX, acchè l'INPS effettui il ricalcolo delle somme da versare per il riscatto dei periodi utili ai fini pensionistici, riformando il detto provvedimento n. XX, tenuto conto delle somme stipendiali effettivamente percepite;

b) determinata la base di calcolo per il riscatto di cui qui al punto a), ove del caso a seguito di nominata CTU, statuire l'onere della sig.ra XX per il detto riscatto, disponendo che l'INPS, sede provinciale competente, effettui il rimborso e/o il conguaglio con i futuri ratei delle eventuali somme maggiori versate a titolo di rimborso/riscatto sino alla determinazione di questa Corte dei conti;

c) riconosciuta e valutata la sussistenza di un danno quale conseguenza dell'inosservanza del termine ex lege di conclusione del procedimento per la determinazione del riscatto in atti, avvenuto dopo che la signora XX è stata collocata in quiescenza, e della mancata risposta alle varie istanze inoltrate e quindi in contrasto con

quanto ex art 2 legge 241/1990, nonché del danno esistenziale consequenziale al maggiore esborso delle trattenute effettuate, condannare in via equitativa l'INPS sede provinciale competente al risarcimento di tale danno;

d) vinte le spese e competenze del presente giudizio”.

2. L'INPS non si costituiva nonostante la regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza.

3. In vista della udienza odierna, la difesa della ricorrente depositava provvedimento di ricalcolo del contributo di riscatto degli anni universitari medio tempore adottato e trasmesso dall'INPS.

4. All'udienza odierna il legale del ricorrente come sopra rappresentato ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e la condanna alle spese per l'INPS.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo – letto in udienza – di seguito trascritto.

5. Nel merito, avuto riguardo alla documentazione da ultimo depositata e alla dichiarazione intervenuta in udienza da parte dell'avvocato della ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, essendo la pretesa ivi reclamata dal ricorrente stata già soddisfatta in sede amministrativa.

6. La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza virtuale, ragion per cui vanno poste a carico dell'Istituto previdenziale.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e

domanda, previa dichiarazione di contumacia dell'INPS, dichiara cessata la materia del contendere in merito al giudizio in epigrafe.

Condanna la parte resistente a pagare al ricorrente per spese di lite la somma di € 1.000,00 oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 23/09/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma